

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E
DI PROFESSORE ONORARIO**

(emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2017 n. 26)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)
Articolo 2 (*Requisiti per il conferimento del titolo*)
Articolo 3 (*Procedura per il conferimento del titolo*)
Articolo 4 (*Attività di ricerca, di didattica e istituzionale*)
Articolo 5 (*Entrata in vigore*)

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario” in conformità a quanto disposto dall’articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933 n.1592 e dall’articolo 15, comma 2 della legge 18 marzo 1958 n. 311 e individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2

(Requisiti per il conferimento del titolo)

1. L’Ateneo può conferire i seguenti titoli onorifici ai professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni:

- a) il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri in qualità di professori ordinari per almeno venti anni;
- b) il titolo di “professore onorario”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri in qualità di professori ordinari per almeno quindici anni.

Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell’eventuale periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario.

2. I titoli di cui al precedente comma 1 sono conferiti a professori che abbiano accresciuto in misura rilevante il prestigio dell’Ateneo attraverso la produzione scientifica e l’attività di ricerca e didattica e abbiano contribuito in modo significativo alla vita e al funzionamento dell’Ateneo anche assumendo ruoli istituzionali di particolare responsabilità.

3. I titoli di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti esclusivamente a professori che:

- a) non abbiano riportato condanne penali definitive
- b) non abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del codice etico di Ateneo
- c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica.

Articolo 3

(Procedura per il conferimento del titolo)

1. La proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” o di “professore onorario”, corredata da una breve relazione che attesti quanto indicato al precedente articolo 2, è presentata dal rettore, anche per iniziativa dei dipartimenti o di singoli docenti dell’ateneo, al senato accademico per la sua approvazione prima di essere inoltrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il provvedimento finale di competenza.

2. La delibera di approvazione del conferimento del titolo è assunta a maggioranza assoluta dei componenti il senato accademico

Articolo 4

(Attività di ricerca, di didattica e istituzionale)

1. Il professore emerito od onorario può partecipare a gruppi e progetti di ricerca anche ricoprendo il ruolo di responsabile scientifico laddove consentito.

2. Al professore emerito od onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento a titolo gratuito, ove compatibile con le norme di legge, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Può insegnare anche nella Scuola di dottorato previa delibera del consiglio della scuola stessa.

3 Per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca eventualmente assegnate e di quelle connesse al titolo conferito al professore emerito od onorario possono essere concessi, nel rispetto delle disponibilità e dei regolamenti interni, uno “spazio studio”, l’uso della posta elettronica e dei servizi informatici.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione